

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è da tempo impegnato nella definizione di politiche ambientali atte a ridurre i livelli di inquinamento atmosferico nell'ambito delle competenze proprie attribuite agli enti locali;
- in questo quadro la città ha già attuato politiche che tendono a ridurre le emissioni nocive legate al traffico veicolare quale, per esempio, l'istituzione della ZTL nel centro storico a partire dal 27 ottobre 2003;
- nell'ottica di favorire la mobilità sostenibile e di migliorare la qualità dell'aria, occorre incidere su uno dei fattori più importati dell'inquinamento atmosferico che è costituito dalla mobilità privata;
- fin dal 1999, con il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 in attuazione della Direttiva 96/62/CE, e poi con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE, le leggi nazionali stabiliscono limiti di qualità dell'aria ambiente sempre più restrittivi per numerosi inquinanti;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" attuata con la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623, con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Vista la circolare n. 8/AOA del 24.07.2001 del Presidente della Regione Piemonte;

Vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria che, nello stralcio di piano per la mobilità stabiliscono, tra l'altro, limitazioni alla circolazione di veicoli per il trasporto privato e di veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e, in fase di prima applicazione, si richiede di prevedere, con ordinanze sindacali che ne garantiscono l'applicabilità e la sanzionabilità in caso di inosservanza, nei territori dei Comuni con popolazione superiore a 20'000 abitanti, limitazioni di almeno 5 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e 3 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, per almeno cinque giorni feriali dal lunedì al venerdì, entro il 15 gennaio 2007 e con durata permanente;

Vista la nota dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte prot. n. 1859/59/22.4 del 22.12.2006;

Vista la proposta di modifica del "Piano di azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell'aria", approvata con Deliberazione di Giunta provinciale n. 646 in data 19.12.2006, la quale stabilisce che vengano adottate, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ordinanze sindacali di limitazione del traffico almeno nell'intero centro abitato e tenuto conto delle evidenti necessità di raccordo dell'articolazione degli orari e nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- i veicoli coinvolti devono essere quelli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di 10 anni,
- la durata minima giornaliera deve essere di 5 ore (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00) per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, e di 3 ore (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00) per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio,
- la durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì,
- le limitazioni devono essere operative entro il 15 gennaio 2007;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM₁₀ le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Preso infine atto che occorre procedere a definire le limitazioni alla circolazione veicolare, così come definito con la Provincia di Cuneo, nelle seguenti modalità:

*Sul territorio della Città di Cuneo a partire dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare (**Zona a traffico limitato ambientale**):*

A) VEICOLI UTILIZZATI PER TRASPORTO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

B) VEICOLI UTILIZZATI PER TRASPORTO DIFFERENTE DA QUELLO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

Il territorio interessato dal presente provvedimento è quello compreso tra le seguenti strade (vedasi planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale):

Piazza Torino;

Corso Giovanni XXIII;

Rondò Garibaldi;

Viale degli Angeli (tratto compreso tra Rondò Garibaldi e Via Avogadro);

Via Avogadro;

Corso Nizza (tratto compreso tra Via Avogadro e Via Einaudi);

Via Bongioanni (tratto compreso tra Via Einaudi e Corso Gramsci);

Corso Gramsci;

Corso Alcide De Gasperi (tratto compreso tra Corso Gramsci e Corso Monviso);

Corso Monviso;

Piazzale della Libertà;

Corso IV Novembre;

Largo De Amicis;

Corso Kennedy.

Le strade di cui sopra non sono interessate dalle limitazioni previste dal provvedimento in esame.

Sarà inoltre permessa senza restrizioni, nell'area sopra citata, la circolazione in Corso Giolitti e Corso Brunet e sarà possibile l'accesso al parcheggio di Piazza Foro Boario (sia da Via Caraglio sia da Via Pascal), di Piazza Boves (sia da Via Peveragno sia da Via Riccardo Bongioanni) e di Piazza Santa Croce.

POSSONO PERTANTO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:

- a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;*
- b. veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;*
- c. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;*
- d. motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;*
- e. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, degli istituti di vigilanza e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;*
- f. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente, scuolabus;*
- g. autocaravan, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2.*

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- h. veicoli utilizzati per il trasporto di invalidi civili, di disabili del lavoro, per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;*
- i. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;*
- j. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;*
- k. veicoli utilizzati per servizi di reperibilità, ivi compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza;*
- l. veicoli regolarmente iscritti nei registri delle auto storiche purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati dalla Regione Piemonte;*
- m. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);*

Si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l'urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l'inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della l. 689/1981.

Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu), si precisa che, in questi casi, prevale l'obbligo di esperire tali pratiche, in quanto le medesime attengono all'osservanza della L.R. 43/2000 e dell'allegato Stralcio di Piano 5, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 costituisce integrazione. Sarà sufficiente esibire il tagliando di prenotazione presso un'officina autorizzata.

Inoltre, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, il provvedimento regionale di limitazione del traffico si considera non applicabile nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007;

Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le limitazioni alla circolazione dei seguenti veicoli come di seguito riportato:

*Sul territorio della Città di Cuneo a partire dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare (**Zona a traffico limitato ambientale**):*

A) VEICOLI UTILIZZATI PER TRASPORTO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

B) VEICOLI UTILIZZATI PER TRASPORTO DIFFERENTE DA QUELLO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

Il territorio interessato dal presente provvedimento è quello compreso tra le seguenti strade (vedasi planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale):

Piazza Torino;

Corso Giovanni XXIII;

Rondò Garibaldi;

Viale degli Angeli (tratto compreso tra Rondò Garibaldi e Via Avogadro);

Via Avogadro;

Corso Nizza (tratto compreso tra Via Avogadro e Via Einaudi);

Via Bongioanni (tratto compreso tra Via Einaudi e Corso Gramsci);

Corso Gramsci;

Corso Alcide De Gasperi (tratto compreso tra Corso Gramsci e Corso Monviso);

Corso Monviso;

Piazzale della Libertà;

Corso IV Novembre;

Largo De Amicis;

Corso Kennedy.

Le strade di cui sopra non sono interessate dalle limitazioni previste dal provvedimento in esame. Sarà inoltre permessa senza restrizioni, nell'area sopra citata, la circolazione in Corso Giolitti e Corso Brunet e sarà possibile l'accesso al parcheggio di Piazza Foro Boario (sia da Via Caraglio sia da Via Pascal), di Piazza Boves (sia da Via Peveragno sia da Via Riccardo Bongioanni) e di Piazza Santa Croce.

POSSONO PERTANTO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:

- a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;*
- b. veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;*
- c. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;*
- d. motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;*
- e. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, degli istituti di vigilanza e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;*
- f. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente, scuolabus;*
- g. autocaravan, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2.*

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- h. veicoli utilizzati per il trasporto di invalidi civili, di disabili del lavoro, per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;*

- i. *veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;*
- j. *veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;*
- k. *veicoli utilizzati per servizi di reperibilità, ivi compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza;*
- l. *veicoli regolarmente iscritti nei registri delle auto storiche purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati dalla Regione Piemonte;*
- m. *veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);*

Si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l'urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l'inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della l. 689/1981.

Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu), si precisa che, in questi casi, prevale l'obbligo di esperire tali pratiche, in quanto le medesime attengono all'osservanza della L.R. 43/2000 e dell'allegato Stralcio di Piano 5, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 costituisce integrazione. Sarà sufficiente esibire il tagliando di prenotazione presso un'officina autorizzata.

Inoltre, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, il provvedimento regionale di limitazione del traffico si considera non applicabile nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

- 2) di demandare ad apposita ordinanza sindacale l'applicazione del punto 1) del dispositivo.
- 3) di demandare al Settore Polizia locale e Attività Produttive la collocazione di apposita cartellonistica per illustrare le limitazioni alla circolazione di cui al presente provvedimento.
- 4) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il funzionario responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.